

## VERBALE DI ACCORDO

In data 29 novembre 2011 si sono incontrati in Roma la polimeri europa SpA e le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILCEM UIL, le competenti Segreterie Territoriali e le RSU, per definire specifiche tematiche di comune interesse dei siti produttivi presenti sul territorio nazionale.

In particolare sono state oggetto di discussione le modalità organizzative e gestionali in uso nei diversi siti produttivi rivolte al presidio delle attività tecniche e manutentive al di fuori dell'orario di lavoro (reperibilità e prestazioni straordinarie) tese a garantire la sicurezza, la salvaguardia e l'efficienza degli impianti.

I trattamenti economici definiti nel presente accordo sono pertanto mirati all'incremento della produttività, efficienza organizzativa e qualità complessiva dei sistemi gestionali adottati ai fini del miglioramento della competitività di polimeri europa.

In tale ambito è stata rilevata dalle parti l'opportunità di procedere ad un processo di regolamentazione e omogeneizzazione dei trattamenti attualmente in essere, in linea con quanto condiviso nell'incontro del 4 novembre 2010, anche a seguito degli approfondimenti realizzati in incontri svolti nel corso del 2011 dove si è proceduto a:

- attivare un percorso di confronto volto ad analizzare gli istituti di secondo livello presenti nei siti produttivi aziendali;
- individuare modalità di carattere normativo ed economico finalizzate ad uniformarne il trattamento;
- semplificare i processi gestionali;

Contestualmente, nel corso di tali incontri, ci si è confrontati anche su tematiche organizzative, gestionali e tecniche che riguardano i singoli stabilimenti e per i quali è stato quindi condiviso di effettuare mirati e opportuni approfondimenti a livello locale in coerenza anche con quanto stabilito nell'incontro del 4 ottobre u.s. in occasione della presentazione del piano industriale 2012 -2015 di polimeri europa.

**Quanto sopra premesso, è stato stabilito quanto segue:**

### ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Nell'ambito delle verifiche tecnico organizzative legate al piano triennale, l'accordo odierno è da considerarsi strumento utile per l'avvio di incontri specifici, da effettuare nei singoli siti tra azienda ed rsu, rivolti alla verifica della validità dei modelli organizzativi in essere e, laddove necessario, all'individuazione delle azioni correttive da attuare per sanare le eventuali criticità (flussi operativi, organici, formazione, ecc.) che dovessero emergere dall'analisi svolta.

### GESTIONE DEL PERSONALE

Le Parti, in un'ottica di continuo miglioramento della gestione dedicata alle risorse umane e nella consapevolezza del ruolo di centralità che esse ricoprono in ambito aziendale, convengono sulla necessità di rendere sempre più efficace l'attenzione dedicata ai lavoratori con particolare riferimento al reintegro delle PdL interessate dal turn over, alla realizzazione di piani formativi utili a rendere sempre più efficace, efficiente e sicuro l'espletamento dell'attività lavorativa, alla semplificazione dell'iter di attribuzione del livello di inquadramento a partire dal momento dell'acquisizione dell'autonomia nella copertura della posizione assegnata alla risorsa.

## REPERIBILITA'

Le Parti riconoscono che il sistema di reperibilità aziendale costituisce strumento adeguato per rispondere alle situazioni di emergenza, di salvaguardia degli impianti e di sicurezza dei lavoratori. Al riguardo, l'Azienda ha illustrato l'attuale organizzazione del servizio di reperibilità negli stabilimenti. Tale 'analisi' ha rilevato una disomogeneità di trattamenti e di modalità applicative del servizio nei diversi stabilimenti di PE in Italia.

Per tale ragione è stato ritenuto opportuno procedere alla definizione di un quadro di riferimento teso a costituire un sistema comune nell'ambito del quale impostare la trattativa in sede locale.

I trattamenti per lo svolgimento del servizio di reperibilità, così come riportato in allegato del presente verbale, sono comprensivi di ogni disagio sostenuto dal lavoratore nello svolgimento del servizio stesso e assorbono i precedenti importi erogati ai lavoratori a titolo di chiamata e, laddove presente, di rimborso chilometrico.

I trattamenti di cui sopra continuano a non far parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.

Negli stabilimenti in cui il richiamo in servizio del reperibile avesse una frequenza tale da non poter essere ricondotto a quanto stabilito con il presente accordo, verranno costituiti specifici tavoli locali tra azienda ed RSU allo scopo di:

- corrispondere al numero effettivo dei rientri in stabilimento un trattamento economico non diminuito rispetto agli accordi precedenti;
- individuare per i casi di particolare frequenza nei rientri l'utilizzo di dotazioni aziendali idonee (es. utilizzo durante la reperibilità delle auto aziendali dello stabilimento, cellulari aziendali, abbonamenti mezzi pubblici, etc.);
- Individuare soluzioni tecnico/organizzative/gestionali tese alla riduzione delle chiamate del reperibile.

## INDENNITA' DI CHIAMATA

Le Parti hanno analizzato i trattamenti economici attualmente corrisposti negli stabilimenti a titolo di indennità di chiamata e rimborso chilometrico, in occasione di prestazioni straordinarie e /o eccedenti l'ordinario orario di lavoro.

A tale riguardo, tenuto conto della disomogeneità dei trattamenti attualmente applicati negli stabilimenti sul territorio nazionale, le Parti hanno ritenuto opportuno individuare delle soluzioni volte ad armonizzare ed uniformare gli importi attualmente in essere. Dopo aver effettuato specifiche verifiche per ogni singolo stabilimento, è stato individuato il sistema dei trattamenti così come riportato in allegato del presente verbale, e che comprendono quanto ad oggi riconosciuto negli stabilimenti sul territorio nazionale, per le chiamate ed i rimborsi chilometrici.

I trattamenti di cui sopra continuano a non far parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale.

Le Parti convengono che durante l'anno di applicazione di tale indennità, nel rispetto delle impostazioni e regole nonché degli importi stabiliti in data odierna, nel caso in cui si dovessero presentare particolari criticità non previste verranno predisposti specifici tavoli locali tra azienda e RSU nei quali individuare le migliori soluzioni.

Nell'ambito della discussione sono stati affrontati inoltre temi riguardanti determinati servizi ai quali le Parti rivolgono particolare attenzione.

Anche in questo caso, con particolare riferimento al servizio ristorazione ed alle attività dopolavoristiche, sono state analizzate modalità e regole in uso in ogni singolo stabilimento con l'intento comune di individuare un modello al quale fare riferimento per omogeneizzare e migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi resi.

### SERVIZI DI RISTORAZIONE

L'Azienda conferma la qualità e la continuità degli attuali servizi di ristorazione e, al contempo, si rende disponibile a valutare la possibilità di riconoscere il ticket restaurant del valore di 8 Euro ai lavoratori turnisti durante il turno notturno e festivo.

A tale proposito verranno svolti appositi incontri a livello locale finalizzati a valutare l'operatività di tale ipotesi che, comunque, non deve gravare con costi aggiuntivi azienda e lavoratori.

### STRUTTURE DOPOLAVORISTICHE


Nell'ambito del perseguimento delle finalità sociali, viene riconosciuta alle strutture dopolavoristiche la funzione di gestire e coordinare attività culturali, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, sociali ed assistenziali per il proficuo impiego del tempo libero dei soci dipendenti in servizio e per i loro familiari.

A tale riguardo, l'Azienda conferma il proprio impegno, comunque in applicazione delle linee guida dell'eni, per favorirne le attività, con particolare riferimento ai siti operativi che attualmente ne sono sprovvisti, nel rispetto dei relativi ambiti di autonomia economico/gestionale. Al fine di valutare la percorribilità di tale operazione, si procederà a organizzare a livello locale specifici incontri di approfondimento.

Il presente accordo decorrerà dal 1 gennaio 2012 con l'obiettivo di testarlo nel mese di giugno e rinnovarlo con la stessa tempistica del CCNL dei chimici.


Rimangono esclusi dalla regolamentazione del presente accordo gli accordi da stipulare a fronte di fermate straordinarie o altre fattispecie perlappunto straordinarie.

polimeri europa SpA



Handwritten signatures of representatives from polimeri europa SpA, including a circular stamp on the left and several individual signatures.

00.96



Handwritten signatures of representatives from the union, including a signature starting with 'B. Bruno' and another starting with 'F. ...'.

**INDENNITA' EXTRACONTRATTATUALI**

<b>ANTICIPO ORARIO E SALTO RIPOSO PERSONALE TURNISTA E GIORNALIERO</b>						
<b>Km</b>						
<b>Distanza casa lavoro</b>	<b>0 - 10</b>	<b>11 - 20</b>	<b>21 - 30</b>	<b>31 - 40</b>	<b>41 - 50</b>	<b>51 - 60</b>
<b>importo in euro</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>55</b>	<b>60</b>

Per il personale giornaliero l'ANTICIPO ORARIO si applica agli anticipi pari o superiori alle 2 ore.  
 Dopo i 60 km l'indennità aumenta di 5 euro ogni 10 km

<b>REPERIBILITA' PERSONALE GIORNALIERO</b>		<b>Importo in euro</b>
<b>settimanale</b>		<b>245</b>
<b>fine settimana</b>		<b>180</b>
<b>infrasettimanale</b>		<b>65</b>

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*